

*Trib. Milano, Sez. Spec. Impr., 04/05/2017, n. 4949 – Est. Dott. Maria Antonietta Ricci*

---

*«In ordine alla efficacia della dichiarazione di recesso ed alla individuazione del momento in cui si verifica la perdita della qualità di socio, merita adesione l'orientamento già espresso dalla Corte d'Appello di Milano, secondo il quale, dopo la comunicazione del recesso, il socio mantiene la sua qualità e la titolarità dei diritti inerenti alla sua partecipazione fino al termine del procedimento di liquidazione della partecipazione. In tale prospettiva il recesso non impedisce al socio l'esercizio di quei diritti strettamente connessi al diritto alla liquidazione della quota e strumentali alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio sociale, come – ai fini che qui rilevano – l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori» (Massima non ufficiale)*

## IN FATTO

L'attrice E. M., in qualità di socia di minoranza (49,817%) della convenuta OMISSIS SRL ha convenuto in giudizio, unitamente alla società, P. S. S., quale Amministratore Unico, e B. M. G., quale socio di maggioranza (50,183%) promuovendo azione di responsabilità nei confronti di entrambi - rispettivamente ai sensi dell'art. 2476, terzo e settimo comma, c.c. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati sia al patrimonio sociale che direttamente a quello dell'attrice.

A fondamento della propria domanda E. M. ha dedotto diverse condotte di mala gestio addebitabili alla S. ed al socio di maggioranza B. M., che avrebbe agito sistematicamente influenzando e ratificando l'operato dell'amministratrice unica, quale vero amministratore di fatto, fra le quali:

a) L'ANTICIPATO DISARMO DEL PANFILO OMISSIS E LA MANCATA GESTIONE PRODUTTIVA DEI BENI SOCIALI NELL'ANNO 2008.

Va premesso che il principale cespite aziendale di OMISSIS S.R.L. (di seguito anche solo " OMISSIS") è un veliero storico, con tre alberi e di 42 metri di lunghezza, denominato " OMISSIS", che sino al gennaio 2008 veniva concesso in locazione alla madre dei due soci, deceduta nel 2010, la quale provvedeva altresì – quale armatrice - alle ingenti spese di gestione e manutenzione.

Il 4 aprile del 2008 la società deliberava il disarmo del panfilo. La delibera assembleare, adottata con l'approvazione del solo socio di maggioranza, veniva impugnata da E. M., la quale contestava i limiti di utilizzo dell'imbarcazione - da parte di persone estranee alla famiglia M. - posti dal Regolamento d'uso della barca e lamentava che non fosse stata concretamente vagliata la possibilità di noleggiare a terzi l'imbarcazione e, dunque, di utilizzare il bene in modo più produttivo.

Dovendo la società far fronte alle ingenti spese di refitting e a seguito del rifiuto da parte degli istituti di credito di concedere finanziamenti, l'assemblea di OMISSIS ha quindi deliberato successivi aumenti di capitale in esecuzione dei quali l'attrice si era

vista costretta a versare complessivamente 4.006.419,60 euro<sup>1</sup>. Nonostante ciò e a causa del protrarsi di una gestione del tutto improduttiva, i bilanci della società si chiudevano in perdita.

### b) LA NEGLIGENTE ED IMPERITA GESTIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER IL RIMESSAGGIO DEL PANFILO.

Nell'ottobre 2008 veniva stipulato un contratto d'appalto per la manutenzione del panfilo con costi preventivati in Euro 1.660.018,00 e termine per l'esecuzione dei lavori entro un anno: i lavori venivano in realtà procrastinati sino al 2011 con costi per la società che arrivavano a superare i 3 milioni di euro, interventi approvati con voto favorevole del solo socio di maggioranza in occasione delle delibere del 1.4.2009 e del 15.4.2010 all'esito delle quali veniva deciso altresì di posticipare il riarmo dell'imbarcazione al 2011.

L'attrice lamenta inoltre un'improvvida gestione del rapporto con il Cantiere OMISSIS non avendo l'amministratrice mai assunto alcuna iniziativa intesa a contrastare il palese inadempimento dell'appaltatore, in considerazione degli ingenti ritardi nel completamento delle opere e delle continue pretese di aumento del corrispettivo per lavori aggiuntivi asseritamente incongrui.

### c) LA MANCATA GESTIONE PRODUTTIVA DEI BENI AZIENDALI NEGLI ANNI 2010, 2011 E 2012.

Nel corso del 2010 e 2011 l'amministratrice avrebbe: mancato di monitorare e sollecitare i lavori al fine di arrivare ad un pronto riarmo del panfilo; assecondato - di concerto con il socio di maggioranza - ulteriori ingiustificati rinvii dei lavori di manutenzione a cui fecero seguito ulteriori costi per la società; mancato di adoperarsi per collocare sul mercato il panfilo a seguito della rinuncia all'utilizzo dell'imbarcazione per il mese di agosto 2011 da parte del socio di maggioranza, come previsto dal contratto di noleggio dallo stesso stipulato con la società (a seguito dell'approvazione assembleare del 30 maggio 2011).

Con riguardo all'anno 2012, l'ipotesi inizialmente vagliata di noleggiare il panfilo a terzi sarebbe stata successivamente scartata, onde consentirne la locazione per il mese di agosto al socio di maggioranza, "offrendo" (peraltro in ritardo) i restanti mesi estivi all'attrice per un possibile noleggio.

In corso di causa - scaduti i termini dell'art. 183 sesto comma c.p.c. - l'attrice ha chiesto l'autorizzazione a produrre in giudizio ulteriore documentazione relativa ad un accertamento svolto dall'Agenzia delle Entrate nel corso del 2015 con riferimento al periodo d'imposta 2012 all'esito del quale sarebbe emersa la chiara inerzia della società, che "fin dal 2010, così come nel corso delle annualità precedenti, ha avuto come

---

<sup>1</sup> La delibera di aumento di capitale del 14 luglio 2008 veniva impugnata innanzi al Tribunale di Cagliari, che rigettava la domanda con sentenza pubblicata il 9 luglio 2012 e confermata in Appello. E. M. impugnava anche le successive delibere del 19 settembre 2011, 3 maggio 2012 e 21 maggio 2012 con le quali venivano attuati ulteriori aumenti di capitale (doc. 16-19 di parte convenuta M.).

unico obiettivo quello di mettere a disposizione dei soci i beni aziendali, senza utilizzare gli stessi beni nello svolgimento di un'effettiva attività imprenditoriale" (doc. 70 e seguenti). Accertamento dal quale è derivata l'applicazione di sanzioni e recupero di imposte non versate, per ingenti somme.

L'attrice ha quantificato il danno come segue:

1) quanto al danno subito dalla società OMISSIS:

- costi per il personale (cinque persone di equipaggio) pagati anche nel periodo del disarmo da aprile ad agosto 2011, per un importo complessivo di euro 321.973,00 euro;
- euro 4.320.000 quanto al lucro cessante, per il mancato sfruttamento economico del panfilo calcolato sulla base di un corrispettivo mensile di 360.000 euro per tre mesi estivi utili, su quattro esercizi (2008-2011);
- imposte e sanzioni derivanti dall'Accertamento dell'Agenzia delle Entrate pari a euro 1.241.386; - oltre al danno da quantificare in via equitativa, previo incarico ad un c.t.u., per "l'improvvida gestione" del rapporto con l'appaltatore;

2) quanto al danno subito direttamente dalla socia di minoranza, E. M. deduce la mancata disponibilità del denaro che "è stata costretta a conferire" in occasione delle operazioni straordinarie di aumento di capitale, per oltre 4.000.000 di euro;

oltre agli interessi non goduti sulle medesime somme per complessivi euro 255.698,68.

P. S. S. e B. M. G. si sono costituiti con separati atti e hanno contrastato fermamente in fatto le avverse pretese, ripercorrendo altresì le vicende giudiziarie generate dal conflitto fra i fratelli con riferimento all'utilizzo ed alla gestione del panfilo.

In questa sede va dichiarata la contumacia della società OMISSIS s.r.l., che sia pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita, e ciò sulla base di quanto esplicitamente deliberato in sede assembleare in data 24 settembre 2012, come riferito dall'amministratrice unica in prima udienza.

Di seguito viene riportata la decisione del primo Giudice istruttore sulla richiesta di nomina di un curatore speciale avanzata da parte attrice sempre in prima udienza, decisione di fatto non più contrastata dalle parti nel corso del giudizio e che il Collegio ritiene di condividere pienamente.

- ritenuto che la nomina di curatore speciale corra quando si profili un concreto conflitto di interessi fra la società e l'amministratore e rilevato che l'azione di responsabilità anche nelle società a responsabilità limitata sia pur sempre oggetto disponibile dall'assemblea, tanto è vero che esplicitamente prevista la possibilità di transigere o rinunciare l'azione di responsabilità iniziata dal socio;
- ritenuto che nel caso di specie la delibera assembleare dei soci esclusa il concreto profilarsi in concreto del conflitto di interessi poiché la società ben può scegliere, a maggioranza, i modi della concreta tutela del proprio patrimonio, tanto più che nel caso di azione di responsabilità iniziata dal socio la Srl è in sostanza nella posizione del terzo in favore del quale venga stipulata una prestazione: può riceverne vantaggio ma non pregiudizio.
- Rilevato pertanto che né si debba procedere alla nomina di curatore speciale, cosa peraltro da richiedersi al presidente del tribunale con autonomo ricorso di volontaria giurisdizione, né si

debba rinviare la trattazione onde consentire questo tipo di richiesta che per altro avrebbe potuto essere proposta prima d'ora (...).

- Ritenuto che l'attenzione delle parti vada attirata sul fatto che la società è sostanzialmente di godimento di un panfilo, per cui si può parlare di modi spese della manutenzione e della gestione, assai meno si può parlare invece di possibile lucro; in questa situazione il cuore della controversia appare essere la possibilità di godimento da parte dei soci per cui al livello transattivo va proposto ai soci, laddove non risulti possibile risolvere la situazione di comproprietà sostanziale del panfilo, di risolvere la questione sostanziale sottostante mediante un regolamento di godimento che assegni periodi fissi durante il periodo estivo per il godimento del bene sociale (...).

Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., solo parte attrice formulava istanze istruttorie e in particolare chiedeva l'ammissione di una consulenza tecnica sulla congruità dei corrispettivi pagati per il refitting e formulava i seguenti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale:

1. "Vero che la rag. P. S. S. è dipendente, già dal 1980 dell'avv. S. C., legale del comm. B. M. G."
2. "vero che nel corso del 2012 oltre al personale indicato nel "Ruolino Equipaggio – Crew list" 2 luglio 2012 [...] sono stati imbarcati sul OMISSIS i signori S. M. e M. M."
3. "Vero che i signori S. M. e M. M. hanno svolto sul OMISSIS, nel luglio-settembre 2012 mansioni di cameriere, pur non risultando tra il personale di bordo".

Il Giudice ha, quindi, disposto una CTU al fine di accertare:

- la congruità dei costi e dei tempi dell'attività di refitting del panfilo;
- l'opportunità di procedere ai lavori di manutenzione alla luce dei ricavi ottenibili dalla gestione;
- la sussistenza di cause di scioglimento della società all'epoca dei fatti controversi;
- la compatibilità dell'operazione compiuta con un'attività meramente conservativa, dovuta in caso di perdita di capitale o impossibilità di perseguire l'oggetto sociale.

Sulla base delle menzionate sopravvenienze, il nuovo Giudice istruttore revocava l'ordinanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, come sopra riportate.

\*\*\*

1) Eccezione di sopravvenuto difetto di legittimazione attiva.

È pacifico che E. M. rivestiva la qualità di socia di OMISSIS s.r.l. al momento in cui la presente causa è stata instaurata, ha esercitato il diritto di recesso in data 9 gennaio 2015 e quindi – come dalla stessa comunicato - ha ottenuto la liquidazione della propria quota a seguito di plurime cessioni intervenute dopo lo scadere dei termini per il deposito delle memorie di replica. Questo collegio, consapevole del dibattito che anima la dottrina e divide la giurisprudenza in ordine alla efficacia della dichiarazione di recesso ed alla individuazione del momento in cui si verifica la perdita della qualità di socio, ritiene di aderire all'orientamento già espresso dalla Corte d'Appello di Milano, secondo il quale, dopo la comunicazione del recesso, il socio mantiene la sua qualità e la titolarità dei diritti inerenti alla sua partecipazione fino al termine del

procedimento di liquidazione della partecipazione<sup>2</sup>. In tale prospettiva il recesso non impedisce al socio l'esercizio di quei diritti strettamente connessi al diritto alla liquidazione della quota e strumentali alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio sociale, come – ai fini che qui rilevano - l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori<sup>3</sup>.

È dunque rimasto in capo a E. M. - anche dopo la comunicazione di recesso (doc. 36) - l'interesse ad agire ed a proseguire il presente giudizio, e ciò proprio in considerazione del permanere in capo all'attrice dell'interesse alla tutela della integrità del patrimonio di OMISSIS, asseritamente danneggiato dalle condotte di mala gestio denunciate con l'atto introduttivo.

Essa, peraltro, non si è limitata ad esercitare l'azione sociale di cui al terzo comma dell'art. 2476 c.c. ma ha agito anche a tutela del proprio patrimonio, quale soggetto direttamente danneggiato dagli atti dolosi o colposi addebitati all'amministratore ed al socio di maggioranza ai sensi del sesto comma dell'art. 2476 c.c.. Ed è evidente che, rispetto a tale ulteriore prospettazione di danno diretto, è rimasta immutata – anche dopo l'esercizio del diritto di recesso - la legittimazione ad agire in capo all'attrice (e ciò anche dopo la avvenuta cessione della sua partecipazione sociale).

L'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire sollevata dagli attori non era (e non è) dunque decisiva al fine di precludere l'esame nel merito delle questioni sottese alle domande coltivate fino alla memoria di replica da E. M., la quale - come detto - ha mantenuto fino a quel momento la piena legittimazione ad agire e l'interesse ad ottenere una pronuncia nel merito (anche solo ai fini della regolamentazione delle spese).

2) Quanto al merito, dall'esame di tutta la documentazione prodotta in causa è possibile concludere per il rigetto della domanda con riferimento a tutti gli addebiti di mala gestio evidenziati.

Va premesso che, come risulta dalle allegazioni di tutte le parti, OMISSIS è una società familiare costituita al fine di permettere ai discendenti del primo armatore, il cav. E. G. nonno materno dei soci, di continuare utilizzare lo storico veliero denominato "OMISSIS", imbarcazione realizzata negli anni trenta ed iscritta in un apposito albo presso il RINA.

---

<sup>2</sup> Così Appello Milano, 21 aprile 2007 in *Le Società*, n. 9/2008

In questo senso si è espressa anche la nota pronuncia Cass. 5548/2004 (estensore Rordorf) la quale in un obiter ritiene "condivisibile l'opinione di chi reputa perdurante la qualità di socio del receduto fino al momento in cui sia concluso il procedimento di liquidazione e rimborso della quota" affermando invece che la natura di atto unilaterale recettizio dell'esercizio del recesso incida sulla (ir)revocabilità della relativa dichiarazione.

<sup>3</sup> Nello stesso senso Tribunale di Pavia, 5 agosto 2008 in *Giur. Comm.*, II, p. 1218 così massimata: "Nel tempo intercorrente tra il valido esercizio del diritto di recesso e la liquidazione della quota, il socio di s.r.l. recedente resta titolare dei diritti sociali non incompatibili con la dichiarazione di recesso e per l'esercizio dei quali vanta un concreto interesse ad agire, anche relativo al pericolo che dal depauperamento del patrimonio sociale derivi un rischio attuale per l'effettivo rimborso della quota oggetto di recesso".

Non è controverso che fino al gennaio 2008 armatrice del panfilo fu la nonna materna dei soci, M. L. G. M., la quale pagava a OMISSIS un canone di locazione e sosteneva le ingenti spese di manutenzione ordinaria e di armamento (ivi comprese le spese di assicurazione e per l'equipaggio).

Non può dunque mettersi in dubbio che la società non abbia mai, prima delle vicende di cui è causa, esercitato attività con scopo di lucro finalizzata al noleggio del panfilo a terzi estranei rispetto alla cerchia dei membri o degli amici della famiglia.

L'utilizzo dell'imbarcazione nei tre mesi estivi era sempre stata di esclusivo appannaggio dei membri della famiglia sulla base di un preventivo accordo quanto alla spartizione dei periodi. È sufficiente la lettura del Regolamento d'utilizzo approvato con la delibera dell'8 aprile del 2008 (nonché dell'atto con il quale è stata impugnata tale delibera) per aver conferma di quali fossero le prassi invalse quanto all'utilizzo del panfilo e le divergenze insorte circa lo "stile di vita" ritenuto consono sull'imbarcazione (cfr. doc. 8 di parte).

I principali problemi fra i soci sorgono nel 2008, quando in vista del rinnovo delle certificazioni RINA si rendono necessari rilevanti lavori di manutenzione straordinaria e refitting, che comportano un ingente esborso di denaro e privano i soci della possibilità di godere dell'utilizzo dell'imbarcazione.

Tuttavia emerge chiaramente dalla documentazione prodotta in causa (anche dall'attrice) che i lavori di ripristino ed ammodernamento non erano più procrastinabili (cfr. relazione della società OMISSIS doc. 19 di parte attrice, ove viene descritto lo stato complessivo della barca, degli impianti e dei suoi macchinari, prima dei lavori ed elencati i lavori obbligatori richiesti dal RINA). Tenuto conto di tale stato (documentato anche dalle fotografie prodotte dai convenuti, doc. 4) appare del tutto verosimile quanto sostenuto dall'amministratrice unica nel corso dell'assemblea dell'aprile del 2008, ovvero che la prospettata utilizzazione del panfilo per fini commerciali, mediante la locazione dello stesso a terzi (come richiesto dalla socia di minoranza), non avrebbe garantito con certezza l'effettiva copertura di tutti i costi per l'armamento dell'imbarcazione (fra i quali i costi dell'equipaggio), dal momento che lo stato non ottimale dell'imbarcazione avrebbe inevitabilmente comportato un significativo svilimento del canone (doc. 8 di parte attrice) e oggettivi rischi per la sicurezza dei navigatori. D'altro canto la proposta alternativa avanzata sempre dall'amministratrice unica di concedere in locazione il panfilo ai soci per la stagione estiva 2008, alle condizioni che negli anni precedenti avevano regolato i rapporti con la loro madre, non ha potuto trovare attuazione a causa dell'opposizione posta dalla socia di minoranza, la quale ha comunque espresso in quell'occasione voto favorevole a che venissero raccolti dall'amministratrice unica ulteriori preventivi per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire sul panfilo, mostrando in tal modo di condividere l'esigenza di interventi manutentivi.

La OMISSIS è stata quindi disarmata in data 31 luglio 2008 (doc. 8 bis di parte attrice) al fine di ridurre le spese di gestione e previa adozione di una delibera di aumento di

capitale al fine di assicurare alla società i mezzi finanziari necessari per sostenere i costi preventivati (doc. 12 di parte attrice).

Nessun significativo ritardo nel disarmo è dunque addebitabile all'amministratrice unica.

Quanto all'avvio dei lavori non pare in alcun modo censurabile – anzi sintomo di prudenza - la scelta dell'amministratrice di attendere la pronuncia del Tribunale di Cagliari sulla richiesta di sospensione della delibera del 14 luglio 2008, con la quale erano stati approvati detti lavori di manutenzione straordinaria sulla base del preventivo redatto dal Cantiere OMISSIS (la decisione di rigetto dell'istanza di sospensione è stata depositata in data 15 settembre 2008 – doc. 8 bis di parte attrice).

Quanto alla durata dei lavori, risulta chiaramente dalla documentazione prodotta in giudizio che dopo i primi mesi di lavori, nell'aprile del 2009, l'assemblea dei soci di OMISSIS approvò l'esecuzione di ulteriori lavorazioni rispetto a quelli autorizzati nell'aprile del 2008 (doc. 11 di parte attrice). L'entità di tali ulteriori lavori risulta chiaramente dalla relazione redatta dalla società di consulenza OMISSIS (doc. 19 e 20 di parte attrice) ove viene data adeguata giustificazione degli interventi originariamente non considerati.

Si fa riferimento in particolare alla integrale sostituzione di tutto l'impianto elettrico, con tutte le lavorazioni connesse di carpenteria e falegnameria, interamente progettato e realizzato ex novo al fine di garantire il mantenimento delle certificazioni RINA, alla integrale sostituzione dei motori a propulsione principali, attesa l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio dei motori esistenti, l'integrale smontaggio della linea assi, lo smontaggio completo degli arredi interni delle tughe, la ricostruzione delle parti metalliche del ponte principale, la ricostruzione del perlinato di finitura esterno, la ricostruzione del ponte in teck, la rimozione di tutte le attrezzature e le ferramenta sul ponte, il trattamento generale dei rivestimenti metallici, la disconnessione del sartame, lo scollegamento e lo sbarco degli alberi, il controllo e la riparazione di tutte le parti in legno, la verniciatura e il rimontaggio di tutti gli accessori rimossi, il rimontaggio degli alberi, la messa in opera di un impianto per il trattamento delle acque grigie e nere, l'iniziale previsione di un recupero, oltre a tutti gli interventi più specifici anche ai fini della messa in sicurezza e della adeguamento alle nuove normative di tutti gli apparati e gli impianti presenti sull'imbarcazione (come da elenco denominato: Lavorazioni richieste dal RINA).

Nei primi mesi del 2010 di nuovo le difficoltà finanziarie della società, anche a seguito del rifiuto della socia di minoranza di effettuare finanziamenti infruttiferi, hanno comportato la necessità di ulteriori aumenti di capitale, con conseguente rallentamento dei pagamenti e dell'avanzamento degli ultimi interventi finalizzati anche ai collaudi ed alle prove in mare ai fini dell'ottenimento delle certificazioni (cfr. verbale assemblea dell'8 aprile 2010 (doc. 17 di parte S.). Il riarmo del panfilo avrebbe inoltre comportato ulteriori spese per l'equipaggio, spese che ancora una volta – di fronte ad un persistente elevata conflittualità fra i soci – era parso opportuno all'amministratore evitare.

Infine quanto alla natura e qualità dei lavori eseguiti è sufficiente osservare che la prospettazione dell'attrice è rimasta del tutto carente in ordine alla indicazione di vizi o opere non eseguite a regola d'arte, tanto che anche dalla relazione del tecnico di parte (il perito E. M., doc. 23 di parte attrice) non è dato evincere alcun difetto significativo. La prospettazione di parte attrice non trova alcun riscontro ed anzi viene sconfessata dal complesso delle risultanze documentali, che permettono di ripercorrere le fasi che hanno portato alla ultimazione degli ingenti lavori di riammodernamento e riparazione dell'imbarcazione, ottenendo risultati del tutto egregi considerata il valore e il prestigio dell'imbarcazione (si rinvia al riguardo alla dichiarazione resa dalla società OMISSIS, doc. 49 di parte S. ed alle dichiarazioni rese dal nuovo comandante dell'imbarcazione, doc. 52).

Le chiare risultanze documentali e l'esito delle impugnative delle delibere assembleari, che anche in secondo grado sono state rigettate confermando la legittimità dell'operato degli organi sociali e l'insussistenza di profili di abuso di potere, confermano la superfluità dei mezzi di prova richiesti dall'attrice, ivi compresa la consulenza tecnica d'ufficio. Va dunque in questa sede pienamente condivisa la decisione relativa alla revoca dell'ordinanza istruttoria resa dal primo giudice nella parte relativa all'ammissione di una CTU.

L'infondatezza degli addebiti mossi nei confronti dell'amministratrice assorbe ed esclude qualsivoglia profilo di responsabilità concorrente in capo al socio di maggioranza.

Tutte le domande svolte dall'attrice vanno dunque rigettate.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite a carico dell'attrice, spese che vengono liquidate a favore delle parti costituite sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale effettivamente espletata a seguito della revoca dell'ordinanza istruttoria.

### **P.Q.M**

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 33384/2012 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta in quanto infondate tutte le domande di parte attrice, -  
condanna E. M. alla refusione delle spese di lite sostenute dai convenuti costituiti in giudizio, spese che si liquidano a favore di ciascuno in complessivi euro 30.000,00 oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2016

Pubblicata il 04/05/2017